



NOTA INFORMATIVA N. 24/2020

DECRETO RILANCIO: LE MISURE PER IL LAVORO

Il decreto rilancio estende alcune misure già introdotte con il D.L. "Cura Italia", come i bonus baby sitter, la sospensione dei licenziamenti e la cassa integrazione "COVID-19" (estesa fino a 18 settimane), quest'ultima con sforzi di semplificazione anche ai fini di una gestione più rapida dei pagamenti ai lavoratori. L'indennità di 600 euro è estesa ad aprile e maggio (per quest'ultimo mese anche fino a 1.000 euro).

La presente nota informativa sintetizza in forma tabellare le principali novità per le imprese e i lavoratori previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") che integra le misure già introdotte con il D.L. "Cura Italia".

	Tema	Misure
1. Ammortizzatori sociali		
<u>Disposizioni comuni a tutti gli ammortizzatori sociali "Covid 19"</u>		
Viene ampliata la durata massima degli ammortizzatori sociali, previsti per i dipendenti già in forza al 25 marzo 2020, <u>da 9 a 14 settimane, utilizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto, con ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre</u> (anche precedentemente al 1° settembre per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche). Le settimane possono essere anche non consecutive e frazionate e sono calcolate tenendo conto del numero di giorni di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore diviso per 5 o per 6 a seconda che in azienda sia utilizzata la settimana corta o lunga. Non è necessario il previo utilizzo delle ferie maturate.		
Le imprese che avessero esaurito le 9+5 settimane prima del 31 agosto possono, in attesa della decorrenza del 1° settembre per le ulteriori 4 settimane, utilizzare: i) le ferie accantonate e non fruite; ii) gli ammortizzatori sociali con le procedure ordinarie ex D.lgs 148/2015; iii) l'alternanza di periodi di lavoro e periodi di formazione ai sensi dell'art. 88 del decreto Rilancio.		
1	Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.	La domanda per le sospensioni/riduzioni di attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio fino al 30 aprile deve essere presentata entro il 31 maggio; per i periodi successivi, entro la fine del mese successivo al mese di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il DL 34 reintroduce l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto coi sindacati entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. I datori di lavoro possono anticipare i trattamenti o possono fare richiesta di <u>pagamento diretto della prestazione all'Inps</u> . In tale ultimo caso, la richiesta, se successiva al 18 giugno, è disciplinata dalla seguente procedura: deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con la lista dei beneficiari e le ore di riduzione/sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo oggetto della domanda; entro i successivi 15 giorni l'Inps autorizza le domande e anticipa il 40% della retribuzione delle ore autorizzate. Il saldo del restante 60%, o il recupero di somme eventualmente non dovute (con conseguente recupero delle somme dai lavoratori interessati da parte dell'azienda che prudenzialmente abbia chiesto autorizzazione per un numero di ore di sospensione maggiore rispetto a quello effettivamente consumato) avverrà all'invio, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, della documentazione con le ore di CIGO effettivamente usufruite.
2	CIGO per aziende che hanno in corso una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Assegno di solidarietà convertito in assegno ordinario.	I datori di lavoro che al 23.02.2020 avevano in corso una CIGS possono richiedere la CIGO con sospensione della CIGS in corso, nei termini indicati nel riquadro n. 1.



3	Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD)	Dal 19 maggio i trattamenti per periodi successivi alle prime nove settimane <u>sono concessi direttamente dall'Inps</u> a domanda del datore di lavoro inviata, se successivamente al 18 giugno, entro il quindicesimo giorno (o entro il mese successivo in caso di pagamento non diretto) dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La <u>procedura per la richiesta del pagamento diretto</u> è la medesima indicata al n. 1 per la CIGO. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all'INPS per domande già autorizzate relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio e il 30 aprile devono provvedervi entro l'8 giugno.
2. Misure di sostegno dei lavoratori		
4	Rinnovo contratti a tempo determinato	Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito il rinnovo o la proroga, senza indicazione della causale, dei contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 fino al 30 agosto 2020.
5	Congedi e indennità per i lavoratori del settore privato	E' ampliato l'importo delle prestazioni sostitutive al congedo parentale di cui possono usufruire, dal 5 marzo al 31 luglio, i dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all' Inps, con figli fino a 12 anni: il <u>bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter è aumentato da 600 a 1.200 euro</u> ed è alternativo all'iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia nel suindicato limite massimo.
6	Permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/92	Per coloro che devono assistere un familiare disabile grave, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori 12 giornate complessivamente usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
7	Trattamento per quarantena	Il periodo in quarantena equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e pensionistico è esteso dal 30 aprile al 31 luglio 2020.
8	Proroghe assegni di disoccupazione (Naspi e Dis-coll)	Proroga di due mesi per gli assegni di disoccupazione che sono scaduti tra il 1° marzo e il 30 aprile del 2020.
9	Smart working lavoratori disabili	I lavoratori con un almeno un figlio minore di anni 14 o affetti da gravi patologie o immunodepressi o con familiari disabili o immunodepressi hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro, se compatibile, in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza.
3. Indennità ai lavoratori		
<u>Disposizioni comuni a tutte le indennità</u> I lavoratori che hanno già percepito l'indennità di 600 euro per marzo potranno ricevere <u>l'indennità 600 euro di aprile</u> senza presentare una nuova domanda. Dal 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo. Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni e per i collaboratori sportivi l'indennità di 600 euro è riconosciuta anche per maggio.		
10	Indennità professionisti, co.co.co, artigiani e commercianti	E' riconosciuta un' <u>indennità per maggio 2020 pari a 1000 euro</u> a: i) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che autocertifichino di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (entrate meno uscite e ammortamenti) nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; ii) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

		forme previdenziali obbligatorie, che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020.
11	Indennità stagionali del turismo e stabilimenti balneari	Ai dipendenti stagionali nel settore turismo, senza pensione o reddito di lavoro dipendente, e ai lavoratori in somministrazione nei medesimi settori, senza pensione o reddito di lavoro dipendente o Naspi, è riconosciuta dall'Inps un'indennità di 1.000 euro per maggio in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.
12	Indennità altri lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, venditori a domicilio	E' riconosciuta dall'Inps un'indennità mensile non tassata di 600 euro per aprile e per maggio ai seguenti lavoratori, non titolari di altro lavoro dipendente o pensione che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro causa COVID 19: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e senza contratto al 23 febbraio 2020 d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
13	Indennità COLF	Ai lavoratori domestici, non conviventi col datore di lavoro, non titolari di pensione o altro reddito di lavoro dipendente, è riconosciuta, per aprile e per maggio 2020, un'indennità mensile di 500 euro, se hanno in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
14	Fondo per il reddito di ultima istanza: indennità per professionisti ordinistici e lavoratori a tempo scaduti	E' prevista anche per aprile e maggio l'indennità di 600 euro per i professionisti iscritti a Casse di previdenza, non titolari di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di pensione, anche se per le condizioni e i requisiti di accesso occorrerà attendere l'emanazione di uno specifico decreto e le istruzioni delle varie casse di previdenza. L'indennità è riconosciuta anche ai dipendenti a tempo che scadono in questo periodo.

Si segnala infine la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolare, limitata ai settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse e di assistenza alla persona.

25 maggio 2020

studio verna società professionale
reparto di consulenza societaria